



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2016, proposto da:

Kokonozi Ferit, rappresentato e difeso dall'avv. Cosmo Pellegrino, con domicilio eletto presso Cosmo Pellegrino in Brescia, Via Milano 109;

***contro***

Ministero dell'Interno - Questura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

***per l'annullamento***

del decreto del 12/10/2015 di diniego di rilascio del permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, cittadino albanese, è entrato in Italia in data 18.3.2015, quando ancora risultava minorenne, richiedendo, in quanto non accompagnato, in data 30.4.2015 al Tribunale per i minori di Brescia la nomina di un tutore;

raggiunta la maggiore età, è stata presentata istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di affidamento;

con provvedimento del 12.10.2015, notificato il 23.2.2016, il Questore della Provincia di Brescia negava il rilascio del titolo di soggiorno, in quanto “...*come disposto dall’art. 32, comma 1 bis del D.lvo 286/1998 e successive modifiche, ai fini della conversione del titolo per minore età o affidamento è necessario essere stati affidati o sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri ovvero essere stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile...ed essere entrati in Italia da almeno tre anni*”;

non essendo stati ravvisati i presupposti indicati dalla norma, non è stato rilasciato il titolo di soggiorno richiesto.

Visti i motivi di ricorso, nei quali è stata evidenziata, come da documentazione prodotta in atti (cfr. docc. 4 e 5 p. ric.), l’avvenuta nomina da parte del Tribunale dei minori del tutore legale nella persona della signora Kala Lefterie e del protutore nella persona dell’avv. Jennifer Bertuzzi, i quali hanno prestato il relativo giuramento;

preso atto del riscontro fornito da parte del Tribunale Civile di Brescia – Volontaria Giurisdizione Civile, a seguito della richiesta istruttoria formulata da questo giudice con ordinanza n. 340/2016, al fine di accertare l’avvenuta conclusione della pratica di affidamento del minore al tutore;

che al riguardo i documenti depositati in adempimento all'istruttoria confermano la nomina del tutore e del protutore nelle persone sopra citate, così come già documentato dalla difesa istante;

ciò chiarito e considerato che la situazione del ricorrente è riconducibile all'ipotesi di cui alla prima parte dell'art. 32, comma 1-bis del D.lgs. 286/98;

valutate le censure dedotte avverso il provvedimento impugnato e considerato che l'esibizione del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri, previsto dal comma 1-bis dell'art. 32 del d.lgs. n. 286 del 1998, non poteva essere imputata al richiedente, trattandosi di atto endoprocedimentale, la cui acquisizione era onere della Questura;

ritiene il Collegio che il ricorso sia meritevole di accoglimento per le seguenti considerazioni.

Come costantemente osservato in fattispecie analoghe, già ricordate dalla difesa istante (cfr. per tutte, TAR Bolzano, I, n. 212/2015 ed ivi citate) “... *quella del pronunciamento del Comitato per i minori stranieri costituisce fase endoprocedimentale facente capo all'Amministrazione procedente e non anche di formalità posta a carico dell'istante, sicché non spetta a quest'ultimo richiedere il relativo parere (v. Tar Liguria, Sez. II, 15 novembre 2012 n. 1441 e Tar Emilia Romagna, Sez. I, 11.2.2015 n. 145); che si presenta pertanto illegittimo il diniego fondato unicamente sulla mancata esibizione, in allegato alla domanda, del parere favorevole del Comitato per i minori stranieri...*”;

ne consegue che il provvedimento di diniego, opposto per tali ragioni dall'amministrazione, è affetto dai vizi denunciati e per questo, accolto il ricorso, deve esserne disposto l'annullamento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso,

come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna l'amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite, liquidandole in favore del ricorrente nella somma di € 1500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente, Estensore

Stefano Tenca, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)